



*Università degli Studi della Tuscia*  
*Il Rettore*

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art.6, rubricato '*Autonomia Universitaria*';

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art.2, co.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

**VISTO** lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell'8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 dell'8.09.2016 e n. 185/2019 dell'11.03.2019 ed in particolare l'art. 10 rubricato '*Il Rettore*';

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*', nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottare sul territorio nazionale ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*', che dispone anche per le Università la sospensione fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*', che prescrive per le Università la sospensione fino al 3 aprile delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;

**VISTO** il D.R. n. 170/2020 con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 15 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto '*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*', con il quale si adottano ulteriori misure che per le Pubbliche Amministrazioni salvaguardano la funzionalità ordinaria attraverso strumenti a distanza limitando la presenza di persona alle attività indifferibili non diversamente erogabili;

**VISTO** il D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 con il quale sono state sospese una serie di attività specificamente individuate fino al 3 aprile 2020;





*Università degli Studi della Tuscia*  
*Il Rettore*

**DATO ATTO** che il Direttore Generale con il Decreto n. 178 del 13 marzo 2020 ha dato specifica attuazione alle medesime disposizioni per i servizi e il personale tecnico e amministrativo, individuando le *“attività indifferibili da rendere in presenza”* nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e le distanze di sicurezza tra persone e che con Decreto n. 191 del 31 marzo 2020 il Direttore Generale ha provveduto ad aggiornare le *“attività indifferibili da rendere in presenza”*;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020, contenente *‘Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’*;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, recante *‘ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’*;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, avente ad oggetto *‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’* fino al 3 aprile pv.;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 28 marzo 2020, recante *‘Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’* in base alle quali chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione apposita che consenta di accertare le condizioni del passeggero, che dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'ordinanza all'art.1 comma 2 e seguenti e valide fino al 3 aprile 2020 ,

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto *‘Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale’* fino al 13 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 194/2020 del 3 aprile 2020 con il quale le disposizioni del D.R. n. 180/2020 del 16 marzo 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 compreso;





*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" fino al 3 maggio 2020;

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 203/2020 del 14 aprile 2020 con il quale le disposizioni del D.R. n. 194/2020 del 3 aprile 2020 sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. n), ai sensi del quale a decorrere dal 4 maggio 2020 "*nelle università (...) possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università (...) assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;*";

**CONSIDERATA** pertanto la necessità, allo scopo di dare attuazione all'art. 1, comma 1, lett. n), del DPCM del 26 aprile 2020, di predisporre le misure organizzative indispensabili per la ripresa delle citate attività istituzionali, nel rispetto delle richiamate prescrizioni di sicurezza, prevenzione e protezione;

**VISTA** la convocazione delle OO.SS. e R.S.U. per la data del 7 maggio 2020, nella quale è stato posto all'ordine del giorno il Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro funzionale alla ripresa delle attività;

**CONSIDERATA** l'esigenza di contrastare anche in questa fase il diffondersi del virus COVID-19;

**DECRETA**





# *Università degli Studi della Toscana*

## *Il Rettore*

### Art. 1

1. Fino all'adozione del Protocollo sulle misure di sicurezza, prevenzione e protezione necessarie per l'attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. n), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, continuano ad essere sospese le attività di seguito elencate:

- lezioni, esercitazioni, seminari e attività didattiche similari in presenza presso le tutte le strutture dell'Ateneo;
- esami di profitto e di laurea in presenza;
- colloqui con docenti e ricevimento studenti in presenza;
- viaggi di istruzione, iniziative didattiche e le visite di studio comunque denominate sul territorio nazionale e internazionale;
- convegni, conferenze o dibattiti interni o aperti al pubblico esterno;
- concerti e manifestazioni similari;
- attività di missione, salvo diversa valutazione del Responsabile di Struttura relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, avendo cura di valutare alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici;
- tirocini interni, salvo diversa valutazione del Responsabile di Struttura relativamente alla indispensabilità o indifferibilità del tirocinio, avendo cura di valutare alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici;
- procedure concorsuali, salvo quelle indicate al successivo punto 11.

2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle attività didattiche dei corsi di dottorato di ricerca e *post-lauream*.

3. L'accesso ad aule, aule studio, biblioteche, spazi studenti, musei è interdetto.

4. Le segreterie e gli altri servizi agli studenti e al pubblico funzionano unicamente da remoto, come da indicazioni già fornite in precedenza.

5. Le attività didattiche sono erogate in modalità e-learning secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

6. Le sessioni di laurea sono svolte, ove possibile, con modalità telematica tale da garantire l'identificazione dei candidati, il corretto svolgimento della prova e la sua pubblicità, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

7. Gli esami di profitto sono svolti, ove possibile, con modalità telematica tale da garantire l'identificazione dei candidati, il corretto svolgimento della prova e la sua pubblicità, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

8. Tutte le attività didattiche che non è possibile erogare in forma telematica sono recuperate successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità. Tali attività verranno ricalendarizzate dai Consigli di Corso di Studio. Date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza



*Università degli Studi della Tuscia*  
*Il Rettore*

secondo le deliberazioni dei Consigli di Corso di Studio, di cui sarà data comunicazione sui canali istituzionali dell'Ateneo. Le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

9. I Consigli degli Organi Collegiali, se necessari, sono svolti esclusivamente con modalità a distanza.

10. Le attività di ricerca possono essere svolte in sede solo se assolutamente indispensabili e indifferibili. A tal fine, il Direttore di Dipartimento valuta le richieste dei docenti e rilascia le autorizzazioni anche in forma semplificata (es. con comunicazione elettronica) per accedere ai locali dell'Università, negli orari di apertura degli edifici, provvisti dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e seguendo le norme di comportamento e le misure di prevenzione predisposte dalle autorità competenti e dall'ateneo, riportate e aggiornate nel sito web <http://www.unitus.it/it/unitus/coronavirus/articolo/coronavirus-informazioni-generalis>. I borsisti, assegnisti, dottorandi, stagisti e tirocinanti possono recarsi presso i laboratori per svolgere le proprie attività di ricerca, adottando le medesime precauzioni, solo se sia assolutamente necessario e indifferibile e comunque previa autorizzazione del proprio Responsabile scientifico (da rendere anche in forma semplificata), sentito il Direttore di Dipartimento.

11. Sono sospese tutte le procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali istituzionali di Ateneo.

**Art. 2**

1. Le misure previste dal presente decreto, che valgono per tutte le attività di Ateneo in qualunque sede svolte, entrano in vigore a decorrere dal 4 maggio 2020 e restano efficaci fino a nuova disposizione. A decorrere dalla medesima data il presente decreto sostituisce il decreto rettorale n. 203/2020 del 14 aprile 2020.

Viterbo, 30 aprile 2020

IL RETTORE  
Prof. Stefano Ubertini